

altre operazioni spettanti all'istruttoria, le parti prendono le loro conclusioni sulle quali viene senz'altro pronunciata una sentenza, è dovuto l'unico diritto d'assistenza come al numero 41; e qualora ne sia il caso, quello pure della disputa, di cui al numero 42.

« 43. Se la causa è chiamata all'udienza, ma rinviata ad altro giorno con annotazione del rinvio nel foglio d'udienza (504) . . . . . » 1 50

« Nulla è dovuto se non ha luogo la chiamata della causa. »

**BOTTA.** Per lo stesso motivo che la Camera adottò poco fa l'aggiunta da me proposta all'articolo 52, propongo che al primo alinea dell'articolo 44, così scritto:

« Se nella medesima non ha luogo la trattazione della causa, » si aggiunga: « e la causa non è chiamata all'udienza, » e propongo che si sopprima l'alinea dell'articolo 43 che segue, il quale dice: « nulla è dovuto se non ha luogo la chiamata della causa. »

**DEFORESTA, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizione si intenderà accettata la proposta del deputato Botta.

(Si adottano i numeri seguenti, dal 46 al 120. (Vedi vol. Documenti, pag. 1764.)

« Capo V. — *Vacazioni.* — Il diritto di vacanza, oltre ai casi specialmente contemplati nei paragrafi precedenti, è dovuto:

« 1° Per l'assistenza agli esami davanti un giudice commesso o delegato, comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a comprovarli, agli interrogatorii presentati al giudice esaminante, e generalmente tutto ciò che deve riferirsi nel verbale dell'esame.

« 2° Per l'intervento alle visite giudiziali;

« 3° Per l'assistenza ai verbali relativi alla verifica delle scritture, ed all'istruttoria per la falsità dei documenti, eccettuati gli atti specialmente contemplati nei capi precedenti; e per l'assistenza ad ogni operazione di perizia, purchè questa segua in presenza del giudice commesso o delegato.

« Se non avvi la presenza del giudice, il diritto di vacanza non è ammesso in tassa a carico della parte condannata.

« 4° Per l'assistenza agli atti di esecuzione sui mobili e crediti, e sugli immobili in via di aggiudicazione o rivendicazione.

« In tali casi però il diritto è a carico del creditore istante.

« 5° Per la complicazione o concordio del rapporto in iscritto.

« Il giudice commesso nell'atto che firmerà il rapporto tasserà il lavoro a rata di vacanza.

« 6° Per l'assistenza alle operazioni del notaio commesso per la divisione.

« La vacanza intera è di due ore, ed il diritto per essa è di . . . . . L. 5

**Capo VI. — *Diritti di copia.*** — È dovuto al procuratore il diritto di levatura o di copia in ragione di centesimi 40 per ciascun foglio di due pagine col numero di linee e di sillabe prescritto dagli articoli 5 e 16 della legge 9 settembre 1854, sia per le copie delle sentenze ed ordinanze e verbali che debbono intimarsi o notificarsi al procuratore contrario, ovvero alla parte, nella forma prescritta dalle citazioni, che per gli originali e copie delle cedole che debbono intimarsi da procuratore a procuratore; come pure per le copie dei documenti prodotti in causa, dei quali siasi offerta la visione qualora si tratti di documenti originali.

« Non è dovuto alcun diritto di scritturazione o levatura per gli originali dei ricorsi che si presentano ai tribunali, presidenti, o giudici commessi. »

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno.** Credo che l'emendamento che si era riservato di proporre l'onorevole Arnulfo potrebbe trovare luogo qui.

**ARNULFO.** Lo proporrei nelle disposizioni generali, perchè vi sono anche altre copie menzionate nella tariffa.

**AGNÈS.** Vorrei sapere dalla Commissione se il diritto di copia di cui si parla in questo alinea sarà dovuto anche per le copie stampate.

**BOTTA.** O si tratta di stampati prescritti dalla legge, e per questi la legge provvede, e senza accordare ai procuratori diritto di copia, loro accorda un diritto tenue di autentica, ovvero se occorresse che il procuratore, per le copie per le quali gli è accordato il diritto con questa legge sancito, si volesse valere della stampa, come, raramente però, succede, occorre di fare uso di molte copie di cedole, per esempio nei giudizi nei quali molti intervengono, e in questi casi il procuratore, sopportando in proprio la spesa della stampa, tassa al cliente il diritto di copia attribuitogli dalla legge; in altri termini la legge non proibisce al procuratore di valersi della stampa piuttosto che dell'amanuense.

**DEFORESTA, relatore.** La Commissione crede che sia evidente che, quando le copie sono stampate, non si possa pretendere il diritto che si accorda per farle a mano; ciò che potrà allora pretendere sarà il rimborso della spesa della stampa ed il diritto di autentica, ove ne sia il caso.

**PRESIDENTE.** Fu osservato che la Camera non è più in numero, quindi chiudo la seduta.

La seduta è levata alle ore 10.